



Città di Randazzo

DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 01/08/2018

OGGETTO: Conferimento incarico di esperto del Sindaco al dott. Paolo Parlavecchio.

Visto l'articolo 14 della legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 (modificato dall'art 41, comma 3, della L.R. n. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1 della L.R. n. 6/1997), che consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, e che questi, non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;

Atteso che, nell'esercizio delle suddette facoltà, nonché in attuazione delle vigenti norme statutarie e regolamentari, è intendimento conferire un incarico a soggetto esterno all'Amministrazione, al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni ed al fine di garantire il necessario supporto tecnico/amministrativo;

Ritenuto che, l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza professionale;

Dato atto, pertanto, che l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n.7/1992 non è sottoposto ai vincoli di cui art. 3, comma 55 e comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, poiché non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza, per cui non è subordinato al provvedimento consiliare di programmazione;

Rilevato che:

- l'incarico in questione, non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L.n. 78/10, e convertito con modificazioni in Legge n. 122/10 s.r.l.i.;
- non è annoverabile tra gli incarichi rilevanti ai fini della determinazione del tetto massimo delle spese effettuabili ex art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni nella legge n.122/10 s.r.l.i. (vedasi Corte di Conti Sicilia, deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR), stante che, secondo il Giudice Contabile, gli esperti di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/92 s.r.l.i. sono "consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione ed indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche Sezioni Riunite per la Regione Siciliana - delibera n 29/2008/SS.RR./CONS.)- L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di Governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono al vertice dell'attività gestionale ed amministrativa";

Richiamato, inoltre, l'orientamento della Corte dei Conti, ed in particolare la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008, le quali hanno affermato tra l'altro, che il Sindaco ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa -burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004), affermando che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli

incarichi di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/1992; non rileva, quindi il divieto posto per la P. A. dall'art. 6 del d. n. 90/2014 e relativa conversione in legge;

Ritenuto, pertanto, di volersi avvalere, al fine di un efficace adempimento dei compiti istituzionali in indirizzo e programmazione, e per un migliore perseguimento degli obiettivi di mandato, della qualificata collaborazione del dott. Paolo Parlavecchio, nato Randazzo il 07/02/1964, ed ivi residente in Piazza Bixio come consentito dalla legislazione regionale richiamata, in possesso dei requisiti di competenza, esperienza e professionalità, desunti dal curriculum vitae fatto pervenire dal predetto, per coadiuvare il Sindaco nella propria attività, con particolare riguardo a tutte le materie riguardanti il turismo, i beni culturali e i fondi SIE della Regione Siciliana;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la L. R. N. 26 agosto 1992, n. 7;

Visto TO. EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

DECRETA

- Di conferire, per anni uno decorrente dalla firma del relativo disciplinare, l'incarico di esperto del Sindaco al dott. Paolo Parlavecchio, nato Randazzo il 07/02/1964, ed ivi residente in Piazza Bixio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari di questo Ente, al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni con particolare riguardo a tutte le materie riguardanti il Turismo, i Beni Culturali e i fondi SIE della Regione Siciliana.
- Di stabilire che:
 - l'incarico conferito con il presente provvedimento non costituisce rapporto di pubblico impiego;
 - si intende conferito a titolo gratuito e che il suddetto esperto non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso, né di rimborso delle eventuali spese sostenute;
 - il dott. Paolo Parlavecchio per lo svolgimento dei compiti sopra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro e potrà accedere agli uffici comunali, intrattenere rapporti con i funzionari comunali ed i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico conferito;
- Dare atto che l'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio discrezionale del Sindaco;
- Di precisare che l'incaricato è tenuto a osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio;
- Di approvare l'allegato disciplinare che nel quale sono riportati le norme che deve seguire l'incarico.
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio e sul sito web del Comune, così come previsto dalla normativa vigente;
- Di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore;
- Di dare mandato al Capo del 1° Settore di procedere alla esecuzione delle superiori disposizioni ed a curare ogni altro adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento.

Il Sindaco
Francesco Sgroi

